

Sent. 27/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.79848 da

XX residente in omissis, omissis

(c.f. omissis),

rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Gatti ed

elettivamente domiciliato in Roma Via Fornovo, 3;

Contro

INPS in persona del legale rappresentante Via Ciro il

Grande 21, e Direzione Provinciale ROMA MONTESACRO,

Via Spegazzini, n.66, rappresentato e difeso

dall'Avv. Flavia Incletolli, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare

Beccaria n.29;

per il riconoscimento dei benefici di cui

all'art. 1 del d.lgs. 149/1997 e delle relative

maggiorazioni quale ex dipendente ENAV.

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Udite le parti, Avv. Gatti per il ricorrente, e

l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. L'odierno ricorso è proposto in riassunzione a seguito di pronunciamento del Giudice del lavoro di difetto di giurisdizione. Il ricorrente è stato posto in quiescenza con pensione di vecchiaia in data 10 luglio 2020. Riferisce di essere stato dipendente dell'attuale ENAV S.p.A. in qualità di controllore del traffico aereo, assunto dal 3 giugno 1991 dall'allora Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo.

2. Avverso il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia del 23 luglio 2020, il ricorrente in data 4 agosto 2020 tramite patronato ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Gestione Dipendenti Pubblici, per vedersi riconosciute "le maggiorazioni previste nel D.lgs. 149/1997 e già segnalate nell'estratto contributivo".

Al riguardo, ritiene errato il calcolo della terza quota di pensione per mancata rivalutazione del

coefficiente di trasformazione di cui alla legge

335/1995 art. 1 comma 6 e del d.lgs. 149/1997 art. 1

comma 3.

3. Il ricorrente descrive la normativa di

riferimento ed in particolar quanto disposto dal

d.lgs. 149/1997, che ha apportato modifiche alla

pregressa disciplina con mutamento del beneficio

dell'aumento degli anni di servizio, che va ad

incidere sul coefficiente di trasformazione e non più

sulla anzianità contributiva per i periodi di

servizio a partire dal 1° gennaio 1996.

4. Ritiene in particolare che, avendo già goduto

del beneficio di un anno, sei mesi e 9 giorni al 31-

12-1995, potendo aggiungere fino ad un massimo di

cinque anni, ai fini dell'applicazione del

coefficiente di trasformazione, rimarrebbe da godere

del beneficio per ulteriori 3 anni, 5 mesi e 21

giorni.

Rappresenta, inoltre, che l'art. 26 quinquies della

legge 26/2019 conferma, per il personale ENAV

rientrante nei profili professionali di controllore

del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure il

diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al

raggiungimento del requisito anagrafico dei sessanta

anni, “ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia”, come confermato dalla circolare n. 117 dell’8 ottobre 2020 dell’INPS al paragrafo 5. E pertanto a suo avviso il coefficiente da applicarsi, sulla base delle tabelle ministeriali, deve essere quello stabilito per i 63 anni e 5 mesi .

5. L’INPS si è costituito, riferendo che contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il ricorso amministrativo proposto nell’agosto del 2020 è stato accolto e l’INPS ha versato quanto è risultato dovuto al ricorrente, allegando il nuovo provvedimento (che in realtà è quello iniziale del luglio 2020 sic!), la disposizione di pagamento e relativo cedolino (dal quale tuttavia non si comprende la correlazione con la domanda in esame) e chiedendo la cessazione della materia del contendere.

6. Alla udienza odierna le parti presenti si sono riportate alle memorie difensive in atti. L’INPS ha asserito che i fatti non sono contestati, che in generale sulla questione l’INPS sta operando per le riliquidazioni e che la sede amministrativa ha trasmesso la documentazione poi depositata in

giudizio. L'Avvocato del ricorrente ha specificato che il decreto pensionistico depositato non è diverso da quello iniziale, bensì lo stesso, non comprovando pertanto alcuna intervenuta riliquidazione.

7. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. La domanda riguarda la richiesta riliquidazione del Trattamento pensionistico, con applicazione della normativa in materia di benefici quale ex dipendente ENAV, previo riconoscimento del diritto all'incremento convenzionale dell'età anagrafica ed alla corretta determinazione della retribuzione media e applicazione del coefficiente di trasformazione.

La normativa di settore, in particolare il d.lgs.

149/1997, nell'apportare modifiche alla legge

248/1990, prevede, per i dipendenti ENAV con

qualifica di controllori del traffico aereo con

anzianità inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995,

benefici con riflessi sul trattamento pensionistico.

Nello specifico, per il periodo già maturato al 31

dicembre 1995, viene riconosciuto un aumento di 1/3

del periodo contributivo, mentre per le anzianità

contributive dal 1° gennaio 1996 - con riferimento

alla quota di pensione determinata con il sistema contributivo - il beneficio è trasformato, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione, in un incremento dell'età anagrafica, alla decorrenza del relativo trattamento pensionistico, pari a 1 ogni 5 anni interi di servizio effettivamente prestato nel relativo profilo professionale.

Inoltre, l'art. 26 quinquies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge del 28 marzo 2019, n. 26, nel confermare per il personale ENAV rientrante nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico dei sessanta anni, prevede : "ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia".

Pertanto, per i controllori del traffico aereo rimane il pensionamento al raggiungimento del sessantesimo anno di età, con i benefici dell'aumento degli anni di servizio (prestati al 31-12-1995), ovvero dell'aumento del coefficiente di trasformazione sino a 5 anni complessivi (per il servizio prestato dal

1996).

9. Nonostante quanto asserito dall'INPS, in atti non risulta il provvedimento di riliquidazione, ma è stato depositato lo stesso provvedimento qui in contestazione.

10. Tutto ciò considerato il ricorrente presenta i requisiti di legge e pertanto ha diritto alla riliquidazione della pensione in considerazione del corretto coefficiente di trasformazione in relazione all'anzianità anagrafica aumentata figurativamente. I conteggi propedeutici al nuovo provvedimento pensionistico di riliquidazione sono di competenza dell'INPS.

11. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500 a carico dell'INPS, in ragione anche delle imprecisioni amministrative e difensive. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta, accoglie il ricorso

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500 a carico dell'INPS. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA